


## **Viaggio disdettato per causa di forza maggiore (F.Bravaccio)**

Scritto da Filomena Bravaccio  
Mercoledì 22 Agosto 2012 00:00

---

**Viaggio di nozze dis**



**dettato (sussistenza nei luoghi di destinazione di un'epidemia da influenza suina) e prenotazione di nuovo viaggio in località diversa. Richiesta di restituzione della somma trattenuta dal Tour Operator, a titolo di penale, per essere l'annullamento del viaggio dipeso da una causa di forza maggiore non imputabile agli attori. Risarcimento danni: insussistenza (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 14.03.2012 ).**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

## Viaggio disdettato per causa di forza maggiore (F.Bravaccio)

Scritto da Filomena Bravaccio  
Mercoledì 22 Agosto 2012 00:00

---

### Sentenza

provvisoriamente esecutiva per legge nella causa civile iscritta al n. 2023/2010 R.G., riservata a sentenza all'udienza del 14/03/2012, avente ad oggetto: restituzione somme e risarcimento danni, promossa

### da

PPP Fff, nato a <...> (NA) il <...>, Cod. Fisc. <...>, e MMM Aaa, nata a <...> il <...>, Cod. Fisc. <...>  
, elett.te dom.ti in  
<...>  
(NA) alla via  
<...>  
, n. 8, presso lo studio dell'avv. Rrr AAA (Cod. Fisc.  
<...>  
) che li rapp.ta e difende, come da procura a margine dell'atto di citazione -

### Attori

### contro

<...> TOUR OPERATOR, in persona del legale rapp.te p.t., (P.Iva <...>) rapp.ta e difesa, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dagli avv.ti Rrr FFF e Ppp RRR e, con questi, elett.te dom.ta in

<...>  
(NA) alla via

<...>  
presso lo studio dell'avv. Ccc PPP -

### Convenuta

### CONCLUSIONI

## Viaggio disdettato per causa di forza maggiore (F.Bravaccio)

Scritto da Filomena Bravaccio  
Mercoledì 22 Agosto 2012 00:00

---

All'udienza del 14/03/2012, le parti concludevano come da verbale di causa.

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione per l'udienza del 03/05/2010, ritualmente notificato in data 16/03/2010, PP  
P F

ff

e

MMM

Aaa

evocavano in giudizio avanti a questo ufficio giudiziario onorario la società convenuta epigrafata, chiedendone, previa declaratoria di illegittimità dell'operato della stessa, la condanna

alla restituzione della somma di € 1.360,00, indebitamente trattenuta a titolo di penale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento del danno, il tutto nei limiti della competenza per valore di € 5.000,00 del giudice adito, oltre le spese giudiziarie, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Gli istanti assumevano che, in data 11/05/2009, avevano prenotato presso l'Agenzia di viaggi BBB di <...>, un viaggio organizzato dalla <...> Tour Operator con destinazione Messico e Stati Uniti e con partenza fissata per il giorno 06/06/2009.

Continuavano affermando che, a causa della nota epidemia da influenza suina che aveva colpito il continente americano, erano stati costretti ad annullare il viaggio, prenotandone uno nuovo, sempre organizzato dalla <...> TOUR OPERATOR, con destinazione Dubai-Maldive, con partenza il 10/06/2009.

Concludevano che, nonostante l'annullamento del viaggio fosse dipeso da una causa di forza maggiore, il Tour Operator aveva trattenuto ugualmente, a titolo di penale, la somma di € 1.360,00 e che con lettera raccomandata A/R n. 3271-2 del 20-25/05/2009, avevano inutilmente richiesto la restituzione di detta somma.

## Viaggio disdettato per causa di forza maggiore (F.Bravaccio)

Scritto da Filomena Bravaccio  
Mercoledì 22 Agosto 2012 00:00

---

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società <...> Tour Operator , la quale contrastava estensivamente, sia in ordine all'an che con riferimento al quantum, la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

Veniva esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione bonaria, prodotti i documenti e deferito interrogatorio formale a parte attrice, la quale, tuttavia, non si presentava in udienza a rendere le dovute dichiarazioni.

Espletata la prova testimoniale e rassegnate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza all'udienza del 14/03/2012.

Passando all'esame delle ragioni di diritto della decisione, in via preliminare e di rito, si osserva che la domanda è ammissibile e procedibile, così come provate sono sia la legittimazione attiva che quella passiva delle parti in causa.

Con riferimento al merito della controversia, si rileva che la domanda è parzialmente fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti di cui appresso.

Risulta provato agli atti che gli istanti prenotavano presso l'Agenzia BBB di <...> un viaggio organizzato dal Tour Operator

<...>

S.p.A., con destinazione Messico-Stati Uniti e partenza fissata per il giorno 06/06/2009. Altresì, risulta dimostrato che, a causa della sussistenza nei luoghi di destinazione di un'epidemia da influenza suina, gli attori erano stati costretti a disdettare il detto viaggio, prenotandone, in sostituzione, un altro, con destinazione Dubai-Maldives, organizzato dal medesimo Tour Operator, con partenza fissata per il 10/06/2009.

Le circostanze dedotte dagli istanti nell'atto introduttivo del giudizio, invero, risultano confermate dalle dichiarazioni rese dal teste dagli stessi indicato.

Aaa Ggg, escusso all'udienza del 25/01/2012, riferiva che gli attori prenotavano presso l'Agenzia BBB un viaggio di nozze, organizzato dal Tour Operator <...>, con destinazione Stati

## Viaggio disdettato per causa di forza maggiore (F.Bravaccio)

Scritto da Filomena Bravaccio  
Mercoledì 22 Agosto 2012 00:00

---

Uniti-Messico. Aggiungeva che, dopo qualche giorno, nei luoghi di destinazione del detto viaggio si verificava la cosiddetta "febbre suina", per cui i clienti annullavano il viaggio, prenotandone un altro organizzato dallo stesso Tour Operator, con destinazione Dubai-Maldiva. Riferiva, ancora, che, all'atto della conferma dell'estratto conto, verificavano che sullo stesso era indicato, oltre al prezzo del nuovo viaggio, anche la penale relativa all'annullamento di quello precedente e che, contattato immediatamente il Tour Operator, veniva riferito che il denaro versato a titolo di penale sarebbe stato restituito. Concludeva che il Tour Operator non provvedeva a restituire il denaro e che altri Tour Operator, in quel periodo, per le stesse situazioni, non applicavano penali.

Lo stesso teste di parte convenuta, sig. LII Rrr, escusso all'udienza del 31/01/2011, confermava che la convenuta società tratteneva la penale per il recesso del contratto e che gli attori provvedevano ad acquistare un nuovo pacchetto turistico per le Maldive.

Da quanto sopra, risulta che gli attori hanno prenotato il viaggio de quo, quale viaggio di nozze. E' chiara, dunque, la finalità turistica, o scopo di piacere che li ha indotti a ciò.

Detta finalità turistica, non rimane circoscritta agli interessi personali del contraente, ma rappresenta l'interesse che il contratto è funzionalmente volto a soddisfare e, quindi, la sua causa concreta. Da qui, l'essenzialità di tutte le attività ed i servizi strumentali allo scopo vacanziero, e cioè il benessere psico-fisico che il godimento della vacanza, quale momento di svago e riposo, è volto a realizzare.

Detta causa concreta assume, quindi, rilevanza circa la sorte della vicenda contrattuale, in caso di eventi sopravvenuti, quali l'impossibilità della prestazione, l'aggravio della stessa, l'inadempimento, ecc., che vanno ad incidere sullo svolgimento del rapporto e che possono far venir meno l'interesse creditorio (nel caso di specie, turistico) laddove rendano impossibile la relativa realizzazione, con conseguente estinzione del rapporto obbligatorio.

Il venir meno dell'interesse creditorio può essere determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione che, pur non presupponendo l'ineseguitabilità dell'obbligazione da parte del debitore, sia tale da vanificare o rendere irrealizzabile la finalità di vacanza.

## Viaggio disdettato per causa di forza maggiore (F.Bravaccio)

Scritto da Filomena Bravaccio  
Mercoledì 22 Agosto 2012 00:00

---

L'impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazione, poi, estingue il rapporto obbligatorio, per il venir meno del detto interesse creditorio, e, di conseguenza, il contratto, fonte dell'obbligazione, stante l'irrealizzabilità della relativa causa concreta.

Nel caso che ci occupa, l'epidemia da influenza suina in atto nelle località di destinazione del viaggio ha determinato negli istanti, acquirenti del viaggio-vacanza, il venir meno dell'interesse che la relativa prestazione era volta a soddisfare, consistente nel godimento di una vacanza in condizioni di ordinaria tranquillità, secondo i canoni di valutazione di un turista medio.

Nella situazione, dunque, che si è venuta a determinare, stante il diffondersi della detta epidemia, l'esecuzione della prestazione turistica è sicuramente divenuta inidonea a soddisfare gli interessi degli attori al godimento della vacanza, nei suoi variegati aspetti di riposo, svago, culturali, che possono essere goduti solo laddove sussistano le necessarie condizioni di sicurezza sanitaria.

La non disponibilità degli istanti ad usufruire del contratto di viaggio-vacanza, anche a rischio, sia pur minimo, della contrazione della malattia, ha comportato, dunque, per gli stessi la inutilizzabilità della relativa prestazione.

Dalle esposte osservazioni deriva, pertanto, che l'estinzione del contratto per irrealizzabilità della causa concreta, stante l'inidoneità della prestazione a soddisfare l'interesse creditorio, comporta l'esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni, con la conseguenza che il debitore non è tenuto più ad eseguirla ed il creditore non ha l'onere di accettarla.

Nulla, dunque, è dovuto per il recesso, per cui la convenuta società va condannata alla restituzione, in favore degli attori, della somma di € 1.360,00, indebitamente dalla stessa trattenuta a titolo di penale, oltre interessi dalla domanda.

Per quanto attiene, poi, all'ulteriore richiesta di risarcimento del danno, tra l'altro non qualificato, si precisa che nulla può essere riconosciuto, non avendo gli attori provato di aver subito alcun danno, a seguito della vicenda de qua.

## Viaggio disdettato per causa di forza maggiore (F.Bravaccio)

Scritto da Filomena Bravaccio  
Mercoledì 22 Agosto 2012 00:00

---

Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Ottaviano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PPP

Fff

e

MMM

Aaa

nei confronti della

<...>

Tour Operator, in persona del legale rapp.te p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:

1) accoglie parzialmente la domanda;

2) dichiara nulla dovuto dagli attori a titolo di penale per il recesso dal contratto e, per l'effetto, condanna la convenuta società <...> Tour Operator, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore:

a. degli attori PPP Fff e MMM Aaa, la somma di € 1.360,00, a titolo di restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi dalla domanda;

b. dell'avv. Rrr AAA, quale procuratore anticipatorio, le spese processuali che si liquidano complessivamente in € 1.350,00, di cui € 110,00 per esborsi; € 630,00 per diritti ed € 610,00 per onorario, nonché rimborso spese generali forfetarie ex art.14 T.F., oltre IVA e CPA, come per legge;

3) rigetta la domanda di risarcimento danni.

## **Viaggio disdettato per causa di forza maggiore (F.Bravaccio)**

Scritto da Filomena Bravaccio  
Mercoledì 22 Agosto 2012 00:00

---

Ottaviano, 14/03/2012

**Il giudice di pace**

**dott. Filomena Bravaccio**